



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa

OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA  
*445/2020/R/eel*

*Meccanismo per il riconoscimento dell'eventuale mancato incasso delle  
componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema*

Orientamenti finali

OSSERVAZIONI CNA

20 novembre 2020

## PREMESSA

Il meccanismo proposto da ARERA per il recupero degli oneri generali di sistema non incassati dai venditori a causa della morosità dei clienti finali rappresenta la risposta che il regolare formula in ottemperanza alle censure del giudice amministrativo al sistema di garanzie individuato per rafforzare il sistema della riscossione degli oneri stessi lungo la filiera.

Si tratta tuttavia di una soluzione che CNA non condivide in via di principio, poiché orientata a socializzare sulla collettività degli utenti finali – e quindi anche sugli utenti virtuosi pagatori – il peso degli oneri non incassati a causa dei clienti morosi. Una soluzione che il regolatore tende ad adottare perché di facile e rapida attuazione, mentre resta invariata l'architettura del sistema degli oneri generali e delle sue modalità di finanziamento attraverso la bolletta, sebbene nel tempo siano risultati evidenti limiti e criticità.

È un sistema sperequato e troppo oneroso, in cui le piccole imprese sono costrette a sopportare il peso maggiore del finanziamento. Da anni CNA richiama l'attenzione delle istituzioni su questo aspetto e sulla necessità di rimuovere gli impatti negativi del sistema degli oneri sulle bollette delle piccole imprese, che pagano il costo dell'energia più alto d'Europa proprio a causa della forte incidenza della parafiscalità sulla bolletta, con grave conseguente perdita di competitività sui mercati.

È utile ricordare che le criticità relative alla tenuta di tale sistema sono state ulteriormente stressate dalla difficile fase che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure di contenimento conseguentemente adottate dal Governo, che hanno gravemente limitato le attività produttive intaccandone la liquidità e impedendo loro di onorare completamente i propri impegni finanziari. Tale circostanza ha infatti contribuito a rallentare la riscossione degli oneri lungo la filiera, mettendone ulteriormente in evidenza la fragilità.

È pertanto positivo che la stessa Autorità abbia fatto proprio tale tema facendosi parte diligente nel segnalare al Parlamento la necessità di procedere per via legislativa alla modifica dell'attuale configurazione degli oneri generali, proponendo di spostarne sulla fiscalità generale la fonte di finanziamento. Una soluzione condivisa e quanto mai necessaria per dare respiro alle imprese, soprattutto nella difficile fase emergenziale tuttora in corso.

In attesa che il legislatore proceda alla riforma, e alla luce di quanto fin qui richiamato, appare quindi opportuno che la definizione del meccanismo

che l'Autorità sta per deliberare sia accompagnata non solo dalla corretta quantificazione del gettito non riscosso, ma anche dalle modalità di distribuzione tra le diverse classi di utenti, sulla base di criteri improntati ad equità e che tengano conto in particolare della quantità di energia prelevata dalla rete.

Tale esigenza è rafforzata dalla preoccupazione non infondata che il carattere di transitorietà del meccanismo individuato si traduca di fatto in tempi di durata assai lunghi, in attesa di una riforma che tarda ad arrivare.

## OSSERVAZIONI

In relazione ai contenuti del DCO oggetto di consultazione, riportiamo di seguito le osservazioni ai temi di maggiore interesse.

*Q3. Si considera correttamente individuato l'ammontare riconosciuto agli utenti del trasporto per OGdS già versati alle imprese distributrici? Analogamente si ritengono correttamente individuati gli OGdS Non Riscossi e gli OGdS Rinunciati in ambito di accordi transattivi o di cessione del credito ammessi al Meccanismo?*

*Q4. Si ritiene condivisibile che l'ammontare riconosciuto consideri gli ammontari già oggetto di recupero nel complesso dei contratti di fornitura a clienti finali (recupero implicito) mediante la determinazione del pricing? Se sì, si ritiene condivisibile la metodologia per l'individuazione di tale componente?*

*Q5. Per la corretta imputazione degli OGdS Recuperabili nel pricing si ritiene condivisibile che questa avvenga per i soli clienti finali adempimenti individuando una metodologia univoca per la contabilizzazione della media dei clienti finali serviti/morosi?*

Le procedure individuate per l'esatta quantificazione da parte dell'utente del trasporto degli oneri non riscossi ad esso riconosciuti dal meccanismo non può a nostro avviso comprendere anche i c.d. OGS Rinunciati, ossia gli oneri non riscossi per effetto di accordi transattivi, di cessione del credito o di ristrutturazione del debito, in quanto la rinuncia ad incassare tali oneri è frutto di una scelta specifica del venditore nell'ambito della propria relazione contrattuale con il cliente finale e delle proprie strategie di recupero

del credito. È pertanto opportuno che tale quota di oneri non riscossi debba essere esclusa dal computo dell'ammontare di oneri riconosciuto e resti quindi a suo proprio carico.

Per quanto attiene l'individuazione della componente *rec.Pricing*, che definisce la quota di oneri che un venditore ha presumibilmente già recuperato (recupero implicito) attraverso la propria politica commerciale e di pricing, condividiamo che tale quota venga estratta dall'ammontare complessivo degli oneri riconosciuti all'utente del trasporto, in quanto volta potenzialmente a non far gravare eccessivamente il meccanismo sugli utenti finali. Proprio per rafforzare quest'ultima prospettiva, riterremmo più corretto che l'imputazione degli OGS recuperabili nel pricing avvenisse considerando la totalità dei clienti finali e non solo la parte adempiente.

Da ultimo, ci preme sottolineare come il recupero della possibile morosità attraverso il pricing rappresenti di fatto una partica consolidata nelle politiche commerciali dei venditori che operano nel Mercato Libero e pertanto essa potrebbe di per sé essere sufficiente a tutelare il venditore dal rischio morosità senza bisogno di ricorrere a strumenti – il meccanismo di recupero qui ipotizzato – che finiscono, questi sì, per gravare sulla generalità dei clienti finali.

***Q7. Si ritiene correttamente individuato il coefficiente del livello di efficienza dell'utente del trasporto?***

Si condivide l'obiettivo di introdurre un criterio di efficienza e diligenza dell'utente del trasporto che faccia richiesta di riconoscimento del meccanismo, in quanto volto ad incoraggiare una gestione efficiente della morosità; tuttavia si segnala l'opportunità che vengano presi in considerazione anche criteri di tipo qualitativo che diano conto del rispetto, da parte del venditore, degli standard previsti dal regolatore per la qualità del servizio di fornitura, al fine di acquisire una panoramica completa sulle modalità di gestione del rapporto contrattuale con il cliente finale da parte del venditore.

***Q9. Si ritiene correttamente individuata la documentazione accessoria all'istanza di partecipazione e necessaria a comprovare quanto dichiarato?***

Rispetto alla procedura individuata per la presentazione dell'istanza di partecipazione al meccanismo, si evidenzia la necessità che ARERA preveda un robusto sistema di controllo per verificare la validità e la correttezza della documentazione presentata dai venditori, a garanzia della tenuta del sistema stesso.

Ciò a maggior ragione se si considera che, da una parte, si tratta di un meccanismo che graverà sulla collettività degli utenti finali (socializzazione), e dall'altra, pur trattandosi di un meccanismo transitorio, è ipotizzabile che esso si protragga a lungo nel tempo.